

COMUNE DI LAGO
PROVINCIA DI COSENZA



SERVIZIO FINANZIARIO

**CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA PER LA
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO DI "Riorganizzazione della attività di gestione ordinaria e
coattiva delle Entrate Tributarie e patrimoniali dell'Ente alla luce dei nuovi obblighi di
Legge"**

SCRITTURA PRIVATA

L'anno duemiladiecì, il giorno 30 del mese di dicembre nella sede del Comune di Lago e c/o l'Ufficio Finanziario, con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

- il Comune di Lago, servizio Finanziario, con sede in Lago, piazza Matteotti, n. 4, c.f. n. 86000830785 rappresentato dal Dott. Francesco Giordano, responsabile del Servizio Finanziario, nato il 18.07.1970, a Cosenza, di seguito indicato "committente";

E

- il Dott. Guglielmo Posteraro, nato il 18.02.1973 a Cosenza c.f. n. PSTGLL73B18D086T di seguito denominato "collaboratore";

PREMESSO CHE

- per realizzare il Progetto di "**Riorganizzazione della attività di gestione ordinaria e coattiva delle Entrate Tributarie e patrimoniali dell'Ente alla luce dei nuovi obblighi di Legge**" si è reso necessario, in mancanza di personale idoneo, l'affidamento di un incarico di collaborazione coordinata e continuativa per progetto, senza vincolo di subordinazione, ai sensi della normativa riportata nelle determinazioni del servizio finanziario 74 e 77/2010 alle quali si fa espresso rinvio;
- si sono concretizzati i presupposti di fatto e di diritto sopra citati e si è conclusa la procedura di valutazione comparativa dei curricula pervenuti, con l'individuazione di un soggetto idoneo al quale conferire l'incarico di co.co.pro. indicato in oggetto.

Tutto ciò premesso e considerato

Vista la determinazione n. 77 del 30.12.2010, del servizio Finanziario, con la quale, nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa, sono state stabilite le condizioni e le modalità per il perfezionamento del suddetto contratto di collaborazione;

Visti gli atti ed i provvedimenti posti in essere in attuazione di ciò

SI CONVIENE E SI STIPULA

ART. 1 - RAPPORTO DI LAVORO

Le parti danno reciprocamente atto che viene stipulato, tra loro, ai sensi di legge, un contratto di prestazione d'opera, nella forma della collaborazione coordinata e continuativa per progetto con le modalità ed alle condizioni di seguito riportate.

ART. 2 - OBIETTIVO/I DELL'INCARICO

L'obiettivo che si intende raggiungere per la realizzazione del Progetto indicato in oggetto è:
Sviluppare un sistema integrato di aggiornamento ed ampliamento di tutta la base dati tributaria dell'Ente, che verta su una capillare attività di accertamento delle singole utenze, di rinvenimento e recupero dei casi di evasione ed elusione tributaria, di predisposizione di tutti gli atti necessari per una efficiente ed efficace gestione delle attività tributarie sia di tipo ordinario che coattivo.

Tutto ciò garantendo:

- un'adeguata e continua collaborazione con il responsabile del Servizio Finanziario;
- una costante interazione con gli Enti sovra comunali (Agenzia delle Entrate – Agenzia del territorio – Ministeri) verso i quali esistono obblighi di collaborazione e scambio di informazioni fiscali e tributarie da effettuarsi con modi (telematici) e tempi (perentori) prefissati da Leggi e Convenzioni;
- la Revisione dei crediti tributari iscritti in contabilità finanziaria e patrimoniale con l'individuazione dei carichi recuperabili, l'implementazione della procedura strumentale al recupero crediti e l'allineamento dei dati finanziari alle corrette risultanze tributarie costantemente sollecitato dalla Magistratura Contabile;

ART. 3 – ATTIVITA' DA PORRE IN ESSERE

Tutte quelle che saranno necessarie per poter garantire i risultati di cui al punto precedente;

ART. 4 - MODALITA' DI ESECUZIONE - RESPONSABILITA'

Il collaboratore si impegna ad eseguire la prestazione personalmente ed autonomamente, senza alcun vincolo di subordinazione.

L'attività resa non determinerà alcun rapporto di subordinazione gerarchica con il responsabile di servizio, in quanto l'incaricato non esegue ordini puntuali e specifici, ma, nell'ambito delle direttive generali e delle indicazioni di massima impartitegli, può organizzare il proprio lavoro con le modalità più opportune, idonee a raggiungere il risultato commissionato.

La prestazione oggetto del presente contratto di lavoro avrà, pertanto, carattere strumentale, di completamento, di supporto, rispetto ai fini ed ai compiti istituzionali dell'ente e, specificatamente del suddetto servizio, nel cui ambito amministrativo opera.

L'incarico dovrà essere eseguito a regola d'arte, secondo le indicazioni, anche di tipo logistico e di impegno temporale che saranno impartite dal responsabile del servizio.

Il collaboratore è personalmente responsabile del risultato finale della prestazione, da raggiungersi con le modalità ed i tempi riportati nel presente contratto.

Il progetto di cui trattasi dovrà essere svolto nel tempo massimo di mesi 36 decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di collaborazione.

Le relative attività da svolgersi in stretta collaborazione con il Responsabile del servizio Finanziario, benché senza vincolo di subordinazione, richiederanno la presenza, anche quotidiana, presso l'Ente Comune di Lago, nonché la frequente verifica di fasi e risultati necessaria allo scopo di garantire la concreta implementazione degli obiettivi prefissati.

ART. 5 - RISORSE STRUMENTALI

Il responsabile del servizio metterà a disposizione dell'incaricato l'organizzazione necessaria all'espletamento della prestazione richiesta, cioè i mezzi e le risorse strumentali per il corretto svolgimento dell'incarico stesso.

[Handwritten signatures]
Sylbell
Giamonno Pichler

ART. 6 - DURATA

L'incarico decorre dal 30.12.2010 e dovrà essere svolto fino al 30.12.2013.
I termini del presente contratto sono ritenuti, dalle parti, essenziali. Pertanto scaduti tali termini, il presente contratto si intende risolto e concluso a tutti gli effetti.

ART. 7 - LUOGO DELLA PRESTAZIONE

La prestazione dovrà essere svolta, prevalentemente e con frequenza anche quotidiana, presso gli Uffici dell'Area Finanziaria del Comune di Lago dove si potrà contare sui mezzi e le risorse strumentali per il corretto svolgimento dell'incarico;

ART. 8 - COMPENSO

Il compenso per l'attività svolta viene stabilito in complessivi € 1.700,00 per ogni mese di effettiva collaborazione ed attività prestata, oltre le ritenute fiscali e gli oneri di legge. La corresponsione verrà effettuata con cadenza mensile ed in unica soluzione.

Sui compensi erogati al collaboratore, l'ente effettuerà le ritenute fiscali e sociali di legge e provvederà ai connessi adempimenti posti a proprio carico dalla normativa vigente.

Il compenso per la prestazione resa dall'incaricato è escluso dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, inquadrandosi il rapporto di lavoro di cui trattasi, nelle prestazioni previste nell'art. 5, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Dal presente contratto di lavoro non matureranno, per l'ente, altri compensi aggiuntivi da corrispondere, né indennità di cessazione del rapporto, né indennità di altro genere.

ART. 9 - RIMBORSO SPESE

Per missioni e trasferte relative a partecipazioni a corsi/giornate di studio, convegni ecc., debitamente e preventivamente autorizzate dal responsabile del servizio, il collaboratore ha diritto al rimborso delle spese derivanti e necessarie, dietro presentazione di idonea richiesta di rimborso, corredata dalla documentazione inerente.

ART. 10 - CASI E MODALITA' DI SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA PRESTAZIONE

Il collaboratore avrà la facoltà di sospendere temporaneamente la collaborazione, dandone comunicazione anticipata e compatibilmente con le esigenze del servizio dell'ente, per un periodo massimo da concordare, preventivamente, con il Responsabile del Servizio che valuterà l'entità del periodo ammissibile a sospensione non retribuita con permanenza piena del vincolo contrattuale.

Nel caso in cui sopravvengano eventi comportanti impossibilità di esecuzione della prestazione per periodi medio-lunghi o lunghi, quali malattia o infortunio, la prestazione resterà sospesa senza erogazione del compenso fino all'oggettivo venir meno delle cause ostative all'esecuzione della prestazione;

In caso di brevi malattie il compenso del collaboratore non subirà alcuna decurtazione, se ed in quanto, in considerazione del grado di autonomia e flessibilità della prestazione, la breve assenza non pregiudichi l'esecuzione della prestazione stessa e, pertanto, risulti compatibile con la realizzazione dell'obiettivo prefissato.

Il collaboratore dovrà comunicare, per iscritto, tempestivamente, anche mezzo fax, l'impossibilità di eseguire la prestazione, al fine di permettere al responsabile del servizio di intervenire con soluzioni alternative. Dovrà, inoltre, presentare al committente, entro le 48 ore dall'evento, la relativa documentazione sanitaria.

In caso di sospensione della prestazione per infortunio e malattia, per un periodo medio-lungo, previa verifica del permanere delle condizioni che hanno motivato il conferimento dell'incarico e, nel caso in cui, secondo quanto previsto espressamente nel contratto, l'esecuzione della prestazione entro il termine fissato non fosse ritenuta essenziale, il contratto di collaborazione può essere prorogato per un periodo pari alla sospensione, con riconoscimento del conseguente corrispettivo.

ART.11- PENALE PER RITARDATA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Nel caso in cui la prestazione oggetto della collaborazione dovesse essere caratterizzata da gravi ritardi tali da arrecare danno al Committente ed imputabili esclusivamente a negligenza, imperizia, imprudenza del collaboratore o, peggio, a suo dolo o colpa grave, il committente si riserva il diritto di pretendere dal collaboratore la liquidazione di una somma a carattere risarcitorio fino all'importo massimo di una mensilità;

ART. 12 - VARIAZIONI DELLA PRESTAZIONE- RECESSO

Il presente contratto può essere oggetto di integrazioni/variazioni non sostanziali, se il committente le ritenga funzionali o migliorative della prestazione da rendere per il raggiungimento del risultato atteso.

Entrambe le parti hanno facoltà di recedere dal contratto, a seguito di comunicazione scritta, con un periodo di preavviso di 30 giorni.

In caso di mancato rispetto di tale formale comunicazione, la parte inadempiente dovrà corrispondere all'altra un indennizzo pari ad € 42,00 per ogni giorno di mancato preavviso.

ART. 13 - CLAUSOLA DI NON ESCLUSIVITA'

Il collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti con il presente contratto potrà svolgere, anche in favore di soggetti terzi, pubblici o privati, la propria attività, purché abbia fornito al committente una preventiva comunicazione scritta resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In tale comunicazione dovrà dichiarare che non si configura alcun conflitto di interessi con l'attività istituzionale del Comune e che non si reca, né sostanzialmente né formalmente, alcun pregiudizio agli obiettivi di cui al Progetto per il quale viene resa la prestazione del presente incarico. Se l'incaricato svolge altra attività di collaborazione nello stesso periodo, deve essere comunicato l'imponibile pattuito presso l'altro committente.

ART. 14 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO

Il contratto individuale è risolto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- 1) per sopravvenuta impossibilità della prestazione;
- 2) su iniziativa del committente, nei casi di seguito previsti:
 - commissione, da parte del collaboratore di reati tra quelli previsti dallo art. 15 della legge n. 55/1990 e succ. modificazioni;
 - danneggiamento o furto di beni/risorse strumentali del Comune, concessi in uso o messe a disposizione dell'incaricato;
 - inosservanza, da parte del collaboratore degli obblighi di cui al presente contratto, nessuno escluso.

In caso di risoluzione del contratto rimane salvo il diritto al pagamento dei compensi maturati fino al momento dell'interruzione, ferma restando la possibilità, per le parti, di agire per l'eventuale risarcimento danni.

Qualora il committente intenda far valere il presente articolo dovrà darne motivata comunicazione alla controparte mediante lettera raccomandata A/R, chiedendo di rimuovere, se ciò risulti possibile, le cause impeditive del rispetto degli obblighi contrattuali, nel termine espressamente indicato. Decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende automaticamente risolto, senza bisogno di altre formalità.

ART. 15 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio e, per quanto compatibili, i principi comportamentali riportati nel Codice di comportamento allegato al c.c.n.l. comparto Regioni-Enti Locali sottoscritto in data 09.05.2006.

ART. 16 - CONTROVERSIE

Le parti concordano di risolvere in via bonaria eventuali controversie di lavoro che potrebbero derivare dal presente contratto, fermo restando le procedure giudiziali e stragiudiziali previste dalla legge per la composizione delle controversie individuali.

ART. 17 - OBBLIGHI ASSICURATIVI DEL COMMITTENTE

Stefano P. P. P.
Stefano P. P. P.

Il committente si impegna a stipulare, a favore del collaboratore, idonea polizza assicurativa contro gli infortuni, secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

ART. 18 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Il collaboratore/La collaboratrice autorizza il trattamento dei propri dati e la loro trasmissione ad altri soggetti o enti esclusivamente per le finalità derivanti dal presente contratto individuale di lavoro, nel rispetto di quanto dispone il D.Lgs. n. 196/2003.

Il collaboratore

Giuglielmo Pistori

Il responsabile del Servizio

Campanella

